

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Atto di Appello ex art. 433 c.p.c

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **Giuseppa PULLARA**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata
e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la pec dei difensori come risultanti dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigento.it, francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, fax 0922-5098037,

Appellante

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro pro-tempore (c.f. 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in via Vecchia Ognina, 149 - 95127- Catania, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso in primo grado dal funzionario in servizio presso l'Ambito territoriale di Agrigento, Dott. Giampiero Conti

Appellato

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - posto comune- partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento.



per la riforma

della sentenza n. 796/2022 pubbl. in data 14/07/2022 del Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro, non notificata, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale Siracusa, dott.ssa Viviana Urso, ha rigettato le domande di cui al ricorso iscritto al n. 2435/2019 R.G. con compensazione delle spese di lite.

L'impugnata sentenza è errata ed ingiusta e va pertanto riformata con la più ampia formula per i motivi di cui appresso.

La signora Pullara censura l'impugnata sentenza nelle seguenti parti:

I. Nella parte in cui il Tribunale a pagina 5, 6 e 7 della sentenza afferma che:

“La ricorrente lamenta l’illegittimità della disposizione del CCNI che prevede che i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 partecipino alla fase B della procedura di mobilità su base provinciale con accantonamento dei posti nell’ambito della provincia di nomina provvisoria, deducendo che ciò rappresenterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento contra legem in danno dei docenti provenienti dalla GAE. Tuttavia la disposizione del CCNI in esame non appare in contrasto con alcuna norma della legge 107/2015, sicché nessuna violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto può essere riscontrata: come osservato da acuta giurisprudenza di merito (vd. ad es. Trib Milano 12 settembre 2017 e 20 marzo 2018), il dato legislativo appare neutro rispetto alla questione oggetto di controversia, posto che l’art. 1, comma 108, legge 107/2015 in tema di mobilità territoriale del personale assunto nelle fasi B e C del piano straordinario, nel prevedere la priorità di scelta in favore dei docenti immessi in ruolo entro l’anno 2014/2015 fa riferimento per individuare i posti vacanti e disponibili esclusivamente a quelli assegnati in via provvisoria ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento - “i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c)” -senza contemplare invece i posti assegnati ai docenti iscritti nelle



graduatorie di merito del concorso 2012, immessi in ruolo in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lett. a) della medesima legge. La stessa disposizione legislative poi stabilisce che solo "successivamente" i docenti assunti in quanto iscritti nelle GAE e "assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale". Il CCNI si è limitato, pertanto, ad integrare la disciplina legislativa, senza porsi in contrasto con la stessa e senza violare l'ordine gerarchico delle fonti, accordando ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità prevedendo l'accantonamento dei posti nell'ambito della provincia di assegnazione provvisoria e quindi la priorità rispetto ai docenti reclutati per mezzo delle GAE, ma solo in ambito provinciale. Tale ultima previsione non appare configurare un'illegittima discriminazione in danno delle altre categorie di docenti che partecipano alla mobilità, con violazione delle norme costituzionali richiamate in ricorso che tutelano i principi di uguaglianza, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa) risultando anzi coerente con tali principi, stante la diversità delle fattispecie considerate per le modalità di reclutamento del personale (per concorso pubblico, da un lato e per inclusione nelle GAE sulla base del servizio precedentemente prestato, dall'altro). D'altra parte, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, la materia della mobilità è rimessa alla contrattazione collettiva e alla relativa concertazione in sede sindacale, cui deve riconoscersi ampio margine di autonomia e insindacabilità nella regolamentazione della materia. Non appare quindi irragionevole che le parti sociali abbiano riconosciuto ai docenti assunti attraverso il piano straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 il "preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria", non venendo in considerazione una pretermissione del principio del merito (atteso che il punteggio per i docenti assunti da GAE è dato dalla anzianità e dalla valutazione di



situazioni personali e familiari che non attengono al merito della preparazione), ma la previsione di una disciplina contrattuale diversa con riferimento a situazioni giuridiche diverse: l'aver superato ed essere risultati idonei a un concorso nell'un caso, essere inseriti in graduatoria sulla base della pregressa esperienza di insegnamento dall'altro, atteso che il punteggio delle graduatorie ad esaurimento non può essere equiparato al punteggio concorsuale e come tale non può essere significativo di una maggiore preparazione mostrata a seguito della partecipazione a un concorso pubblico conseguendo la relativa idoneità. La procedimentalizzazione per fasi successive prevista dal CCNI 2016/2017 appare pertanto non solo legittima ma anche rispettata nel caso in esame, in quanto contemplata dalla stessa legge 107/2015, che si ribadisce non contempla i posti assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalle graduatorie di concorso tra quelli sui quali possono concorrere i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, a differenza di quelli assegnati agli assunti nel piano straordinario provenienti da GAE i quali "successivamente" concorrono nella fase C.

II. Nella parte in cui in dispositivo si afferma che "Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, rigetta il ricorso e compensa le spese processuali".

Esposizione dei fatti e svolgimento del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa

1. L'appellante è insegnante di scuola primaria su posto comune immessa in ruolo nel 2015, attualmente titolare presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED]
2. Quale docente immesso in ruolo nella fase C del Piano straordinario delle assunzioni (2015), partecipava per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15, chiedendo il trasferimento interprovinciale e prendendo parte alla fase C



con un punteggio di 35+6 di ricongiungimento, esprimendo la preferenza per 100 ambiti (di cui i primi 3 della provincia di Agrigento) e 100 province.

3. Pubblicati i movimenti, apprendeva di non aver ottenuto il movimento richiesto.

4. Dall'esame dei bollettini dei movimenti, tuttavia, constatava che colleghi partecipanti alla fase B.3 idonei e non vincitori del concorso D.M. 82/2012 con punteggi notevolmente inferiori al suo avevano ottenuto una sede negli ambiti Sicilia 001-002-003 (Agrigento).

5. Apprendeva, inoltre, che all'esito delle operazioni di mobilità nello stesso ambito erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti poi a soggetti, partecipanti alla fase C, che avevano promosso una conciliazione in via amministrativa.

6. Per tali ragioni si determinava a proporre ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro (depositato in data 19.07.2019), contestando l'esito delle operazioni di mobilità 2016/17 e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati; il contraddittorio veniva integrato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

7. La Giudice Viviana Urso fissava la prima udienza per il 18.06.2020; l'amministrazione resistente si costituiva per il tramite del funzionario dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento chiedendo il rigetto del ricorso.

8. All'udienza di discussione e decisione del 14.07.2022 la causa passava in decisione; a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.

Motivo dell'Appello

PRIMO MOTIVO



Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la precedenza accordata in fase di mobilità agli idonei delle GM 2012 e l'accantonamento dei posti in loro favore.

Il Tribunale di Siracusa ha ritenuto ragionevole la preferenza accordata, nelle operazioni di mobilità, ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG del 2012.

A parere del Giudice tale differenziazione troverebbe fondamento nello stesso art. 1, comma 108, della L.107/2015.

L'assunto è infondato e non coglie nel segno.

Da un'attenta analisi della L. 107/2015 emerge che nessun accantonamento e/o priorità sono previsti in fase di mobilità straordinaria, né può dirsi che, nel silenzio normativo, il comma 108 possa essere interpretato diversamente, poiché laddove la stessa legge ha voluto prevedere una priorità, lo ha fatto espressamente, non lasciando spazio a dubbi o interpretazioni, come nel caso di cui al comma 100 della legge medesima¹.

Da ciò si evince chiaramente che la priorità, che il legislatore ha accordato agli idonei al concorso 2012 in fase di assunzione, non è stata reiterata in fase di mobilità; manca, infatti, una disposizione di identico tenore.

La previsione di cui al comma 108 non può essere interpretata diversamente, come, invece, ha fatto il giudice di primo grado.

A conferma di tale assunto depone lo stesso comma 108 il quale principia prevedendo che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia,*

¹ Art. 1, comma 100, L.107/2015: “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, **dando priorità** ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.



rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (partecipanti alla fase B.1 e B.2).

La definizione di organico dell'autonomia è contenuta nella stessa L. 107 al comma 95, mentre il successivo comma 96 prevede che: *"96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96.*

Dall'intero impianto normativo della c.d. Legge sulla Buona Scuola emerge che i posti su cui sono stati assunti i docenti partecipanti al Piano Straordinario di assunzioni provenienti sia dalle graduatorie del concorso 2012 (comma 96 lett. a), che dalle graduatorie ad esaurimento (comma 96 lett. b), sono da considerarsi posti dell'organico dell'autonomia.

Tale premessa normativa risulta di fondamentale importanza se si considera che la previsione di un previo accantonamento di posti in favore dei docenti c.d. GM 2012 (di cui all'art. 2 CCNI mobilità 2016) fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, così come espressamente previsto dal comma 108.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai



posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), non può legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusto il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”* (In tal senso si veda Tribunale di Ragusa sentenza n. 347/2020).

La norma, inoltre, non può essere intesa -sic et simpliciter- nel senso che dalla mobilità erano esclusi i posti già assegnati agli idonei GM 2012 (e da qui la riserva), ma nel senso che alla disponibilità di questi posti andava aggiunta anche quella dei posti assegnati agli assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c); in questo senso sussistono diversi elementi fattuali e normativi che inducono a ritenere che i posti assegnati nell'anno scolastico 2015/2016 agli idonei del concorso mantenessero nella successiva fase di mobilità la natura di posti vacanti e disponibili; se ciò non fosse, non avrebbe avuto alcun senso la disposizione normativa che ha imposto agli assunti ai sensi del comma 98, lettere a) di presentare obbligatoriamente domanda di mobilità per l'anno successivo essendo tutti considerati assunti su sede provvisoria e non definitiva. Corollario di questa previsione è quello contenuto nell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 che allarga e non restringe la disponibilità dei posti sui quali potevano concorrere per mobilità gli assunti ante 2014/15.

Ne deriva che, seppur con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa.

Né è possibile in alcun modo superare il **perimetro normativo tracciato dal legislatore che ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.**

Del resto, la volontà del legislatore è nel senso di riconoscere una preferenza ai candidati idonei di cui alle GM 2012 nel contesto delle operazioni di assunzione e non



anche in punto di mobilità territoriale. La circostanza non può dirsi casuale: invero, se il principio del concorso pubblico assume rilievo avuto riguardo alle procedure di assunzione del personale docente, lo stesso non può dirsi in relazione alle procedure di mobilità che, di fatto, determinano una mera dislocazione territoriale del personale docente. Attraverso la previsione normativa di cui al comma 108, il legislatore prende atto della posizione dei candidati idonei senza, tuttavia, dimenticare la distinzione tra i medesimi (assunti per scorrimento) e i soggetti vincitori di concorso. In tal senso, la ratio legis è di tutta evidenza: garantire tutela, in fase di assunzione, ai candidati idonei in forza del principio del concorso pubblico ed equiparare, ragionevolmente, i medesimi ai docenti inseriti nelle GAE in fase di mobilità, scongiurando in questo modo, il rischio di una discriminazione fondata sul canale di assunzione.

La legge n. 107/2015 ha previsto che l'immissione in ruolo dei docenti provenienti dalla graduatoria del concorso 2012 (gli idonei) e dei docenti provenienti da GAE su un piano di perfetta parità ed all'interno della medesima fase assunzionale, sulla scorta del punteggio da ciascuno posseduto. Ha poi previsto che i posti su cui essi erano stati provvisoriamente assegnati dovessero essere messi a disposizione di coloro che erano stati assunti in precedenza sino all'a.s. 2014/15, con priorità, sicché l'assegnazione della sede definitiva ai docenti assunti *ex lege* 107 sia da concorso 2012 che da GAE dovesse essere postergata alla mobilità 2016/2017, in cui essi avrebbero potuto ricevere detta assegnazione dopo l'attribuzione di tutti i posti ai docenti già in ruolo sino al 2014/2015.

La norma della contrattazione collettiva, inoltre, non può trovare giustificazione nelle asserite differenti posizioni degli assunti da GM e degli assunti fa GAE come sostenuto dal Giudice di primo grado.

Secondo il Tribunale di Siracusa, infatti, non sarebbero stati violati i principi di uguaglianza ed imparzialità stante la diversità di situazioni giuridiche consistenti rispettivamente nell' "avere superato ed essere risultati idonei a un concorso nell'un



caso, essere inseriti in graduatoria sulla base della pregressa esperienza di insegnamento dall'altro, atteso che il punteggio delle graduatorie ad esaurimento non può essere equiparato al punteggio concorsuale e come tale non può essere significativo di una maggiore preparazione mostrata a seguito della partecipazione a un concorso pubblico conseguendo la relativa idoneità".

L'assunto non coglie nel segno poiché tutti i docenti inseriti nelle GAE risultavano in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita tramite superamento di pubblico concorso. Nel caso di specie l'insegnante Pullara è stata inserita dopo aver superato due diversi concorsi: quello indetto con DDG 06/04/1999 e quello indetto con D.M. 20.10.1994.

L'odierna appellante ha provato che nella sola provincia di Agrigento ben 91 insegnanti- aventi punteggi di gran lunga inferiori e partecipanti alla fase B.3 - hanno ottenuto una sede.

Si riportano per comodità espositiva e a titolo meramente esemplificativo alcuni dei posti assegnati:

tabella 1

PANARISI LUANA	31	Sicilia 001 (AG)
MATTELIANO CARMELA	29	Sicilia 001 (AG)
RANERI LAURA VIVIANA	17	Sicilia 002 (AG)
BELLOMO NICOLINA	19	Sicilia 002 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 003 (AG)
NASCE' SALVATORE	18	Sicilia 003 (AG)
ALBANO CHIARA	15	Sicilia 003 (AG)

Ne deriva l'erroneità della sentenza nella parte impugnata, con conseguente declaratoria del diritto dell'appellante ad ottenere una sede nell'ambito prioritariamente richiesto, nella specie quelli della provincia di Agrigento.



Per tutto quanto sopra dedotto e per quanto ancora eventualmente a dedursi, la signora Giuseppa Pullara, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

- riformare la sentenza n. 796/2022 del 14/07/2022 del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Viviana Urso, in quanto errata ingiusta e carente di adeguata motivazione, e per l'effetto accogliere le domande svolte in primo grado e volere:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento (Sicilia 001-002-003), seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda, anche in soprannumero, tenuto conto dei posti disponibili e della fase di partecipazione, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti della provincia di Agrigento richiesti in domanda, seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. con vittoria delle spese e compensi di giudizio del doppio grado di giudizio.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso in appello ai controinteressati, considerato che in primo grado la notifica ai potenziali controinteressati è stata effettuata secondo le modalità di cui all'art. 151 cpc e mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero resistente; considerato, inoltre, che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo, chiedono che la notifica dell'appello sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali e Corti in



situazione analoghe. In subordine, ove la Corte ritenga di non poter autorizzare la notifica ai controinteressati con le modalità sopra indicate, si chiede l'autorizzazione alla notifica ex art. 150 cpc.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento di un contributo unificato di euro 388,50.

Si producono:

- 1) copia conforme della sentenza appellata n. 796/2022 del Tribunale di Siracusa;
- 2) fascicolo di primo grado integrale R.G. n. 2435/2019 in formato telematico.

Favara/Palermo, 10 gennaio 2023

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

